



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
(Provincia Messina)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42

del 25/10/2012

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.).

L'anno Duemiladodici il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 17,10 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1^a convocazione ed in sessione ordinaria. Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri.

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Re Carmelo	Presidente	X	
Rampulla Santo	Vice Presidente	X	
Mingari Antonina	Consigliere	X	
Volpe Nicolò	"	X	
Amoroso Alessandro	"	X	
Antoci Calogero	"	X	
La Rosa Antonino	"	X	
Tarallo Silvana	"	X	
Gianni Antonino	"	X	
Lucifaro Giuseppe	"	X	
Esposito Giuseppe	"	X	
Ferrigno Antonino	"	X	
Patti Antonino	"	X	
Gagliano Salvatore	"		X
Torcivia Rita	"	X	

Assegnati n° 15	In carica n° 15	Presenti n° 14	Assenti n° 01
-----------------	-----------------	----------------	---------------

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Carmelo Re.

Il Presidente del Consiglio Comunale constatata la legalità della seduta, ai sensi dell' art. 30 della L.R. 6/3/1986, n° 9, dichiara la seduta aperta.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa Anna Testagrossa.

Intervengono: Sindaco Francesco Re, Assessore Matteo Napoli e Vice Sindaco Filippo Fratantoni.

Il PRESIDENTE non avendo alcuno chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri come per legge;
Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;
Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area Economico- Finanziaria dall'oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.)".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 18 del 12/10/2012 dell'AREA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

PRESENTATA DAL : SINDACO

Premesso

- Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 11/09/2012, è stato approvato lo schema di *Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria* (IMU) in forza degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- Che, il predetto schema di regolamento è stato depositato in data 26/09/2012 e per quindici giorni consecutivi, presso l'Ufficio di Segreteria, e dell'avvenuto deposito si è data comunicazione mediante avviso pubblico, in modo che tutti gli interessati potessero consultarlo e presentare osservazioni o proposte, ai sensi dell'art. 12, c. 4 del vigente statuto;
- Che, alla data odierna non sono pervenute osservazioni o proposte sullo schema di regolamento in esame;

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
- c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);
- e) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

- 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);
- 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (ibid.);
- 3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);

4) Sono tuttavia esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 8, art. 9 del D.Lgs. 23/2011.

Considerato che i terreni agricoli ricadenti nel territorio di questo Comune, sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Richiamato in particolare l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) il quale, con una modifica all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha reso inapplicabile al nuovo tributo la facoltà regolamentare in materia di ICI prevista dall'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997, già notevolmente ridotta rispetto al passato;

Preso atto che, alla luce del nuovo quadro normativo e con il venir meno della potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997, viene sottratta ai comuni la possibilità di:

- a) esentare gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) limitare ai soli fabbricati dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del d.Lgs. n. 504/1992 a favore degli enti non commerciali;
- c) stabilire ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- d) prevedere il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili;
- e) considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri;
- f) prevedere incentivi al personale addetto all'Ufficio tributi per il potenziamento dell'attività di controllo;

Considerato quindi che in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Tenuto conto che la potestà regolamentare generale degli enti locali incontra due tipologie di limiti:

- a) limiti testuali previsti dall'articolo 52, inerenti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime d'imposta.
- b) limiti posti dall'ordinamento giuridico generale, di derivazione costituzionale e non, in forza dei quali è riservata alla legge statale la disciplina delle sanzioni e del procedimento di accertamento dei tributi;

Tenuto conto altresì che le facoltà previste dall'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997 possono essere esercitate solamente se rientrano nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui sopra;

Ritenuto, in merito alla limitazione del potere di accertamento sulle aree edificabili attraverso l'individuazione dei valori medi venali in comune commercio, già prevista dall'articolo 59, comma 1), lettera g), del d.Lgs. n. 446/1997, che tale facoltà:

- permanga in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997;
- non rientri nella potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Ricordato infine che permane espressamente in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il regolamento dell'imposta municipale propria:

- * * *
- l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente (art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011);
 - le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile (art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011);
 - l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso, prevedendo che il versamento avvenga in forma rateale senza interessi (art. 9, comma 5, del d.Lgs. n. 23/2011);

Visto il regolamento predisposto dal competente ufficio comunale ed allegato alla presente proposta di deliberazione;

Atteso infine che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 02 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto l'art. 9, c. 3, del DI 174/2012, il quale differisce al 31/10/2012 il termine per l'approvazione del regolamento IMU;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale

Si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il *Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)*, composto da 17 articoli che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997, dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011).
- 3) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune.
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune
- 4) di trasmettere il regolamento di che trattasi al Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) tramite l'apposito portale.

IL PROPONENTE



Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 03.12.91 e dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142/90, quale risulta recepito dall'art. 1 della L.R. n. 48/91,

A T T E S T A

la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa, di cui alla presente proposta di deliberazione, imputata a __ capitol _____ del Bilancio _____, in conto competenza / residui _____, _____

Li, _____

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 1 lett. I, comma 1° della L.R. n. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li 12/10/2012

Il Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li 12/10/2012

Il Ragioniere

COMUNE DI:



SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

Regolamento **per la gestione dell'IMU** **(Imposta Municipale Propria)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 25-10-2012

INDICE

- Art. 1 Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria
- Art. 2 Definizione di fabbricati e aree
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Soggetto attivo
- Art. 5 Base imponibile
- Art. 6 Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 7 Esenzioni
- Art. 8 Riduzioni e detrazione dall'imposta
- Art. 9 Versamenti e dichiarazioni
- Art. 10 Liquidazione e accertamento
- Art. 11 Riscossione coattiva
- Art. 12 Rimborsi
- Art. 13 Sanzioni e interessi
- Art. 14 Contenzioso
- Art. 15 Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 16 Entrata in vigore
- Art. 17 Autotutela

Articolo 1 - ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni che seguono. Conseguentemente, l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio di questo Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

- a) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) I fabbricati iscritti a catasto nel gruppo catastale "F", ancorchè sprovvisti di rendita catastale, sono assoggettate come aree fabbricabili e sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come previsto dal presente regolamento.
- c) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dell'articolo 36, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- d) per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, per i gestori di beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico il soggetto passivo è il gestore. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo.

Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

3. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 3,8 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

4. Le detrazioni previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.

5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

4. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ad estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita

proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria i valori delle aree fabbricabili e degli immobili classificati nelle categorie catastali "F", verranno determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in relazione alle zone in cui l'area o il fabbricato ricade secondo lo strumento urbanistico vigente.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzabile.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

8. I terreni agricoli, ricadenti nel territorio di questo Comune, sono esenti dall'imposta ai sensi della dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Il Comune delibera le aliquote relative all'IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**.

3. Il comune con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

4. L'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

5. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali (D10) ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

6. L'aliquota di base (0,76 per cento) si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

7. Allo Stato compete la metà dell'imposta versata con l'aliquota dello 0,76 per cento, pari allo 0,38 per cento, da calcolarsi su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 8, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 7 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e che sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- g) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.
- i) Per gli immobili di cui alla precedente lettera "h", si applica l'esenzione a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente utilizzatore.
- l) Gli immobili classificati nella categoria catastale F5.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

3. I Comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011).

4. Limitare ai soli fabbricati dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera l del D.Lgs. n. 504/1992 a favore degli enti non commerciali.

5. Sono tuttavia esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del comma 8, art. 9, del D.Lgs. 23/2011.

Articolo 8 - RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

1. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui l'abitazione principale è composta da più unità immobiliari, l'aliquota ridotta e la detrazione saranno applicate ad una sola unità immobiliare, ancorchè il contribuente dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Infatti la detrazione spetta a ciascun proprietario residente a prescindere dalla quota di possesso.
5. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, fino, comunque, a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
7. La detrazione, non l'aliquota ridotta, si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
8. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo n. 504/1992, ossia al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il coniuge assegnante non abbia altra abitazione principale di proprietà nel Comune del coniuge assegnatario.
9. Le disposizioni del comma 8 si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ossia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
10. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposta autocertificazione

con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

11. Può essere considerata pertinenza dell'abitazione principale nella misura massima di una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastale C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo a condizione che la stessa sia:

- a) posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;
- b) ubicata nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistata con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'Imposta di Registro, sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni per la prima casa;
- c) espressamente indicata nella dichiarazione relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza dal beneficio.

Si intende, comunque, per pertinenza l'unità immobiliare a servizio dell'abitazione principale e non locata.

12. Il comma 3, dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 stabilisce che, la base imponibile è ridotta del 50%:

a) Ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137".

b) Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

Articolo 9 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'Imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento potrà essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 giugno e 16 settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 dicembre.

4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

5. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

- 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
- 7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
- 8. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per i quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011).
- 9. Il Comune stabilisce in euro 12,00 l'importo fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
- 10. La dichiarazione dell'imposta deve essere presentata entro novanta giorni dalla data della variazione o dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011.
- 11. Considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri.

Articolo 10 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO

- 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo, di cui al successivo comma 6.
- 5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, il comune può invitare ai contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a

dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; lo stesso Organo determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza. Il Funzionario Responsabile in particolare cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce o dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

7. Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di dati e notizie.

8. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

9. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 01/03/2003 ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 per i soli accertamenti inerenti la determinazione del valore delle aree fabbricabili.

Articolo 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 12 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, per la quota di competenza comunale.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, maggiorato degli interessi legali dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare (di competenza dell'Ente) possono, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di imposta municipale propria, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso.

4. Si ha diritto al rimborso dal momento in cui un'area edificabile diventa inedificabile. Tale accertamento è certificato dall'Ufficio Tecnico Comunale a seguito di richiesta scritta presentata dal contribuente.

Articolo 13 - SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. La misura annua degli interessi è determinata dal comune sulla base del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda.

Articolo 14 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

Articolo 15 – INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. A seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 02/03/2012, n. 16 (L. n. 44/2012) all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, la potestà regolamentare in materia di ICI contenuta nell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 non è più applicabile all'IMU. Trova quindi applicazione solamente la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del medesimo D.Lgs. 446/1997.

Articolo 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti riguardante l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto comunale e i regolamenti comunali ed in particolare si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria.

Articolo 17 - AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile del servizio, nel rispetto della legislazione vigente, anche senza istanza di parte può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati ed alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune ed a seguito di una attenta analisi di tutti i fattori essenziali dell'atto.
4. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palese illegittimità dell'atto.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Rampulla



IL SEGRETARIO GENERALE.
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e verrà pubblicata all'Albo Pretorio il 09 NOV. 2012
li, 09 NOV. 2012



Il Segretario Generale
(D.ssa Anna Testagrossa)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- non è soggetta a controllo come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003, pubblicata nella G.U.R.S. n° 15 del 05/04/2003

Dalla Residenza Comunale, li 08 NOV. 2012

Il Segretario Generale
(D.ssa Anna Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata nella G.U.R.S. n. 15 del 5/04/2003;

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Anna Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R n. 44/91, giusta attestazione del messo comunale;

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Anna Testagrossa)

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____
in data _____

Il Responsabile del Procedimento
(Rosalia Mascari)